

Art. 12

Calendario e orari di celebrazione

- 1 I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
 - il mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (ultima celebrazione);
 - il pomeriggio, di martedì e di giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (ultima celebrazione);
 - il sabato dalle ore 10 .00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (ultima celebrazione).
 - la domenica mattina delle ore 10.00 alle ore 12.00 (ultima celebrazione).

- 2 Nel periodo dal 1 novembre al 1 marzo è esclusa la celebrazione il sabato pomeriggio e la domenica mattina.

- 3 E' prevista la celebrazione di un solo matrimonio per ciascuna fascia oraria.

- 4 Nelle sedi all'aperto di cui all'art. 4, comma 2, la celebrazione è consentita esclusivamente dal 2 maggio al 30 Settembre.

- 5 Le sedi all'aperto vengono rese disponibili massimo un'ora prima dell'orario di inizio della celebrazione e fino ad un'ora dopo l'orario della celebrazione stessa.

- 6 Le sale di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), b), c) vengono rese disponibili 15 minuti prima dell'inizio della celebrazione e per un tempo massimo di 45 minuti dopo l'orario della celebrazione. Eventuali richieste di disponibilità più ampie saranno soggette al pagamento di una apposita tariffa maggiorata.

- 7 Gli sposi e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito.

- 8 Non sono comunque celebrati matrimoni e unioni civili nei seguenti giorni festivi:
 - CAPODANNO
 - 6 GENNAIO
 - PASQUA
 - LUNEDÌ DI PASQUA
 - 25 APRILE
 - 1° MAGGIO
 - 3 MAGGIO
 - FESTA DEL SANTO PATRONO
 - 2 GIUGNO
 - 15 AGOSTO
 - 1° NOVEMBRE
 - 8 DICEMBRE
 - 24 DICEMBRE
 - 25 DICEMBRE NATALE
 - 26 DICEMBRE SANTO STEFANO
 - 31 DICEMBRE

- 9 Non sono ammesse deroghe per le giornate e gli orari di celebrazione;